

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ**  
**ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2016/679**

tra

L'**Azienda Socio Sanitaria Locale Gallura**, con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana 2/2a, C.F. e P.IVA 02891650901 rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Antonio Irione domiciliato per la carica presso la medesima, di seguito indicata con "**ASL 2**";

e

L'**Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari**, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa-07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano domiciliato per la carica presso la medesima, di seguito indicata con "**ASL 1**";

e

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari**, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Serafinangelo Ponti, domiciliato per la carica presso la medesima, di seguito indicata con "**AOU SS**";  
(di seguito indicati individualmente o collettivamente come le "**Parti**")

**PREMESSO CHE**

- Le Parti sono Aziende pubbliche che perseguono lo scopo di diagnosi e cura nell'ambito del SSR;
- Le Parti garantiscono le suddette attività sanitarie in regime di attività istituzionale attraverso personale qualificato per la diagnosi e cura;
- Le Parti hanno reso ai propri pazienti l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 ("GDPR");
- l'art.5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali prevede espressamente che il Titolare del trattamento sia responsabile e assicuri il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, adeguatezza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, sicurezza e protezione dei dati personali trattati e ciò anche tramite persone fisiche espressamente designate che operano sotto la sua autorità e direzione;
- l'art.5 del Regolamento UE 2016/679 prevede, inoltre, che il Titolare del trattamento sia soggetto al principio di "accountability" ovvero sia che non solo debba adottare un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati personali ma debba anche essere in grado di dimostrare e provare il rispetto dei principi del trattamento attraverso il modello organizzativo adottato;

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR), come individuati della Legge regionale n. 24 del 2020 e dalla Legge regionale n. 8 del 2025, rivestono la qualifica di Titolari del trattamento dei dati in relazione alle specifiche funzioni e competenze loro attribuite dalla legge;
- il diritto alla libera scelta del luogo di cura dei pazienti è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico e che pertanto le ASL e le Aziende Ospedaliere determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati per garantire che la mobilità del paziente non comprometta la sicurezza e la riservatezza delle sue informazioni sanitarie;
- La Radiodiagnostica rientra tra le prestazioni per le quali sono state individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, in conformità alle vigenti disposizioni normative;
- Le Parti utilizzano sistemi RIS (Sistema Informativo Radiologico), CIS (Sistema Informativo Cardiologico) e PACS (Sistema di Archiviazione e Trasmissione di Immagini) per gestire le attività amministrative e diagnostiche, quali l'accettazione del paziente, gli esami, la refertazione e l'archiviazione digitale del referto e delle immagini con l'obiettivo di rendere più efficiente e rapida la diagnosi e cura del paziente all'interno delle proprie strutture sanitarie;
- Le Parti intendono garantire l'interoperabilità sui sistemi informativi preordinati alla condivisione di immagini diagnostiche e relative refertazioni attinenti alla storia clinica del paziente, attraverso la condivisione del proprio RIS CIS PACS che permette la consultazione dei precedenti diagnostici e la condivisione di referti ed immagini di un paziente che viene trasferito tra le Parti e/o viene assistito da entrambi, consentendo la visibilità e l'interscambio reciproco controllato dei dati solo per quel paziente, seguendo delle regole prestabilite e tracciate;
- Il presente accordo consente, infatti, un notevole miglioramento nella gestione del paziente e nella tutela della sua salute, permettendo di tagliare notevolmente i tempi, aspetto fondamentali soprattutto nell'ambito delle patologie tempo-dipendenti, poiché elimina la necessità di trasferire fisicamente i documenti e supporti informatici con le immagini da condividere, assicurando la disponibilità immediata dei dati e consentendo una visualizzazione sinergica delle immagini di un paziente, provenienti dai sistemi PACS differenti, a beneficio dell'accuratezza della diagnosi, al pari delle refertazioni relative ad esami di laboratorio, esami strumentali ed in relazione ai consulti specialistici.

I sistemi RIS, CIS e PACS delle Parti restano comunque fisicamente e logicamente separati;

- non sarà possibile l'accesso "indiscriminato" ai dati di tutti pazienti nei DB clinici delle Parti;
- le caratteristiche di interoperabilità del sistema "RIS PACS" garantiscono la condivisione dei referti e delle immagini diagnostiche nel pieno rispetto delle regole in materia di privacy;

- secondo quanto stabilito dall'art. 26 del GDPR, si è in presenza di una situazione di Contitolarità, in quanto le Parti *“determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento”*;
  - la Contitolarità è riferita all'acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità espresse nella apposita informativa, resa da ciascuna Parte ai propri pazienti;
  - ai sensi dell'art. 26, par. 2, GDPR, il presente Accordo (di seguito *“Accordo”*) riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati e il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli stessi;
  - indipendentemente dalle disposizioni dell'Accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26, par. 3, GDPR;
  - le Parti si impegnano nell'esecuzione della condivisione del proprio PACS dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Riparto dei ruoli delle Parti**

Ai fini dell'Accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, le Parti agiscono quali autonomi titolari del trattamento. Ciascuna Parte resta pertanto responsabile esclusiva delle attività eseguite autonomamente.

##### **Articolo 2 - Trattamento dei dati in Contitolarità**

Con riferimento al trattamento condiviso dei dati per pazienti in assistenza presso le Parti, esse agiscono in qualità di Contitolari del trattamento, determinando congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, e si impegnano alla massima collaborazione reciproca.

Le Parti assicurano che l'accesso ai dati condivisi avvenga esclusivamente per pazienti curati presso le strutture afferenti alle Parti, soltanto da personale autorizzato e nel rispetto delle normative relative al trattamento dei dati, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

##### **Articolo 3 - Conservazione dei dati personali**

Le Parti concordano che la conservazione e l'archiviazione dei dati dei propri pazienti resta in carico a ciascuna Parte per i propri pazienti, e assicurano la conservazione dei dati per il tempo richiesto dalla legge, in conformità alle disposizioni dettate dal prontuario di scarto documentale, adottato dalle singole aziende sottoscrittrici del presente accordo.

#### **Articolo 4 - Misure tecniche e organizzative di sicurezza**

Nel corso dell'esecuzione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, ciascuna Parte adotta le proprie misure tecniche e organizzative richieste dagli artt. 24, 25, 32 del Regolamento GDPR.

Le Parti, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679, nei limiti delle proprie funzioni e delle rispettive prerogative e tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 24, 25, 32 del Reg. UE 2016/679 e delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali. Tali misure sono finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato alle operazioni di trattamento dei dati personali presenti negli archivi condivisi per le quali agiscono in contitolarità.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad individuare, nominare formalmente, autorizzare e adeguatamente formare e informare il personale incaricato dell'esecuzione dei trattamenti, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del Codice della Privacy.
- a rendere agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, secondo quanto indicato all' art. 4;
- ad assicurare la correttezza dei dati forniti dagli interessati anche quando essi vengano trasferiti per il relativo trattamento a Responsabili appositamente nominati ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del Reg. UE 2016/679;
- ad adeguare il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Reg. UE 2016/679 precisando in esso i trattamenti effettuati in regime di contitolarità in esecuzione del presente accordo;
- ad adeguare le postazioni di lavoro alle misure di sicurezza previste dal Reg. UE 2016/679 e dal Codice della Privacy nonché dalla normativa nazionale specifica di riferimento ed a predisporre tutte le condizioni organizzative, logistiche e amministrative affinché il personale incaricato possa operare in modo sicuro ed efficiente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy e dal presente accordo;
- ad informare senza ritardo gli Enti contitolari interessati di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni delle Autorità competenti in relazione ai trattamenti oggetto del presente accordo, nonché a segnalare prontamente agli Enti interessati ogni reclamo ricevuto e ogni esercizio dei diritti da parte degli interessati, assicurando un adeguato riscontro e la gestione conforme alle normative applicabili.

#### **Articolo 5 - Registro delle attività di trattamento**

Ciascuna Parte gestisce il proprio Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR, concernenti i dati dei propri pazienti, e si impegna ad aggiornare il Registro, inserendovi i trattamenti regolati dal presente accordo.

#### **Articolo 6 – Informativa Privacy**

Ciascuna parte fornisce la propria informativa privacy ex artt. 13 e 14 del GDPR ai propri pazienti, contenente la condivisione dei dati tra le Parti.

#### **Articolo 7 - Conoscibilità dell'Accordo all'interessato**

La conoscibilità dell'accordo è resa *erga omnes*, mediante pubblicazione dello stesso sul portale istituzionale di ciascun titolare del trattamento sottoscrittore, in apposita sezione dedicata.

#### **Articolo 8 - Inopponibilità dell'Accordo dall'interessato**

L'Accordo è inopponibile dall'interessato, che nei casi di contitolarità, può rivolgersi a ciascun Contitolare.

#### **Articolo 9 - Esercizio dei diritti degli Interessati**

Le Parti concordano che in caso di richieste di esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, spetterà alla Parte ricevente riscontrare le suddette richieste per la propria competenza.

La Parte che a qualunque titolo dovesse ricevere una tale richiesta, provvederà a comunicare senza ritardo la ricezione della stessa al Contitolare, al fine di poter verificare ed ottemperare i propri doveri.

#### **Articolo 10 - Obblighi e responsabilità dei Contitolari**

Ciascun Contitolare è responsabile per i propri pazienti, sia per predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali, sia dal punto di vista medico-legale, civile, amministrativo e penale, e pertanto sarà chiamato, a tale titolo, a risponderne sia nei confronti dei terzi che nei confronti del Contitolare.

Le Parti condividono, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo nonché delle proprie funzioni e finalità:

- le modalità e gli strumenti utilizzati per la gestione e il trattamento dei dati personali eseguiti sia direttamente da ciascun Ente che tramite soggetti specificamente individuati e nominati quali Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del reg. UE 2016/679. Tali modalità e strumenti potranno essere definiti negli accordi ex art. 28 del Regolamento e nei relativi *addenda*;
- i compiti relativi alle responsabilità in ordine alla resa delle informative agli interessati, dell'esercizio dei diritti degli stessi ed alla gestione delle violazioni del trattamento dei dati personali, assicurando la trasparenza e la tutela dei diritti degli interessati;

### **Articolo 11 - Solidarietà passiva e regresso**

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, sono ciascuna responsabile per i danni derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate nell'ambito delle rispettive competenze, come delineato all'articolo 2 del presente Accordo. In caso di danno subito dall'interessato o di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti rispondono solidalmente nei confronti dell'interessato e/o dell'Autorità competente.

Fatta salva la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, tuttavia, qualora sia possibile accertare la responsabilità esclusiva di una delle Parti per l'evento dannoso o per la violazione che ha determinato la sanzione, quest'ultima sarà tenuta a risarcire integralmente il danno subito dall'interessato e/o a corrispondere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso, la Parte che ha sostenuto l'intero risarcimento o pagamento avrà diritto di agire in regresso nei confronti delle altre Parti, in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità attribuita.

La responsabilità inerente, invece, le operazioni di trattamento in qualità di Titolare autonomo, svolte da ciascuna Parte, direttamente o per il tramite di propri collaboratori o dipendenti, sono e restano esclusivamente in capo alla parte medesima.

Tale responsabilità comprende ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali, nonché l'osservanza delle disposizioni di natura penale, civile e amministrativa vigenti. Pertanto, ciascuna Parte sarà chiamata a rispondere in via esclusiva e diretta, sia nei confronti di terzi sia nei confronti delle altre Parti, per qualsiasi inadempimento o violazione connessa alle proprie operazioni di trattamento.

### **Articolo 12 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

Le Parti si impegnano a svolgere, ove necessario, le Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto delle proprie competenze e ruoli così come attribuite dalla legge in accordo e collaborazione con eventuali altri contitolari laddove la DPIA coinvolga trattamenti in contitolarità.

### **Articolo 13 – Gestione delle istanze di accesso**

Le Parti convengono di ricevere, esaminare e fornire tempestivo riscontro a tutte le richieste di accesso documentale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato, accesso per indagini difensive e ad ogni altra eventuale richiesta di accesso indirizzata singolarmente a ciascuna Parte.

In relazione a quanto previsto dal presente Accordo in ordine alla gestione delle richieste di accesso secondo le suddette tipologie, si precisa che tali disposizioni non impongono obblighi alle Parti non direttamente

destinatario della richiesta. Qualora una richiesta di accesso coinvolga più Parti, il riscontro all'interessato sarà fornito congiuntamente dalle medesime, ciascuna per la propria parte di competenza.

#### **Articolo 14 - Rispetto delle regole deontologiche e delle disposizioni tecniche**

Le Parti si impegnano a:

- comunicare tempestivamente e senza indugio al Contitolare qualsiasi "violazione dei dati personali" (come definita dall'art. 4, par. 1, n. 12, GDPR), trattati ai sensi dell'Accordo, di cui si sia venuti a conoscenza;
- rispettare le regole previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sia a livello nazionale che comunitario;
- comunicare prontamente al Contitolare qualsiasi disposizione o richiesta dall'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti o delle proprie facoltà, ai sensi dei precedenti artt. 7 - 11.

Le Parti si impegnano, altresì, a condividere i processi formativi ed informativi del rispettivo personale attraverso specifici accordi così da condurre in maniera omogenea un'efficace azione di sensibilizzazione per il raggiungimento di un buon livello di consapevolezza in ordine al tema trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 15 – Violazione di dati**

In caso di "*data breach*", ovvero di violazione dei dati personali contenuti negli archivi condivisi, il Contitolare del trattamento che ha rilevato la violazione, ai sensi dell'art. 33 del Reg. UE 2016/679, notifica la stessa all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dai Dati Personali) senza ingiustificato ritardo entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, secondo quanto previsto all'art. 33 del GDPR.

#### **Articolo 16 – Durata dell'Accordo**

Il presente accordo spiegherà la propria efficacia sino a revoca decisa congiuntamente dai sottoscrittori.

#### **Articolo 17 – Disposizioni finali**

Il presente accordo di contitolarità potrà essere oggetto di revisione periodica, ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito di mutamenti normativi o regolamentari che incidano in modo sostanziale sui contenuti dello stesso, affinché esso rimanga costantemente adeguato alle disposizioni di riferimento e alle condizioni di fatto vigenti.

In ogni caso, per tutte le situazioni e le esigenze che non vengano espressamente disciplinate nel presente Accordo o nei relativi addenda, restano sempre in applicazione le norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente nelle date e luoghi di seguito indicati.

**ASL Gallura**

Il Direttore Generale

Ing. Antonio IRIONE

**ANTONIO  
IRIONE**

Firmato digitalmente  
da ANTONIO IRIONE  
Data: 2026.05.26  
13:38:31 +02'00'

**ASL Sassari**

Il Direttore Generale

Dott. Antonio SPANO

**ANTONIO  
LORENZO  
SPANO**

Firmato digitalmente  
da ANTONIO  
LORENZO SPANO  
Data: 2026.05.27  
11:51:09 +02'00'

**AOU Sassari**

Il Direttore Generale

Dott. Serafinangelo PONTI



SERAFINANGELO PONTI  
08.06.2026 17:28:49  
GMT+02:00